



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

Sezione civile

Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,

nel procedimento ex art. 67 ss CCII introdotto da [REDACTED] assistita dall'Avv. Gennaro PICARELLI, con l'ausilio dell'O.C.C. nominato Dott. Gianni CIOTTI;

visto il provvedimento di assegnazione dell'8/05/2025;

osservato che la documentazione allegata nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC consentono di evidenziare che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCI, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito (emolumenti di natura pensionistica);

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" del debitore ricorrente e dunque di *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"* (art 2 c. 1 lett. e);

rilevato in proposito che la ricorrente è soggetto pensionato, non svolge né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e in genere non è soggetto nè assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCI;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*;

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nonché dalla relazione depositata dall'OCC sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che il ricorrente abbia determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che, come evincibile dalla relazione dell'OCC la causa dell'indebitamento è dipesa dalla garanzia offerta all'attività commerciale/imprenditoriale del coniuge e della figlia che si sono rivelate attività antieconomiche esitate con la dichiarazione di fallimento; rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di accordo depositata dalla ricorrente, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 406.886,33 è delineata come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € 17.533,61
2. pagamento integrale dei creditori privilegiati (ipotecario 9.544,00 e privilegiati per € 82.580,06;
3. Pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori, pari ad € 70.627,80 in una percentuale che si stima nel 23,76%;

evidenziato che, in base alla proposta di accordo, il debitore provvederà ai suddetti pagamenti, nell'arco di 5 anni, rinvenendo l'attivo, complessivamente pari ad €180.016,00 in parte dalla quota del reddito pensionistico della ricorrente e in parte dalle somme ricavate dal giudizio endodivisionale rispetto ai cespiti venduti, attesa la qualità di comproprietaria in capo alla ricorrente, nonché in forza delle proposte di acquisto ricevute.

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

ritenuta accoglibile in tale ottica l'istanza di sospensione - già in sede di ammissione della procedura - della vendita già fissata per il giorno [REDACTED] nel giudizio endodivisionale rubricato al n. [REDACTED] in forza dell'art. 70, comma 4 che consente, attesa la ratio e la

finalità del giudizio divisionale pendente, la sua applicazione analogica al suddetto giudizio. Rilevato, in particolare come detta sospensione appaia funzionale a consentire la disamina dei presupposti di omologabilità del ricorso per ristrutturazione dei debiti che, diversamente, sarebbe inibito ove si procedesse alla vendita dell'immobile costituente la residenza della ricorrente e del proprio nucleo familiare che il piano prospettato e oggetto di verifica prevede di escludere.

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE la sospensione della vendita dell'immobile sito a [REDACTED] fissata per il giorno [REDACTED] fissata nell'alveo del giudizio rubricato sub n. R.G. [REDACTED]

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche si opus individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi con urgenza.

Ancona, 13/05/2025

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

**RICORSO PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 E SS. DEL C.C.I.I., CON
ISTANZA DI SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 70
COMMA 4 DEL C.C.I.I.**

Il sottoscritto Avv. Gennaro Picarelli (C.F. [REDACTED]) quale rappresentante e difensore, giusta delega ex art.83 c.p.c. posta in calce al presente atto, della Sig.ra [REDACTED] (CF: [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente in Via [REDACTED], elettivamente domiciliata presso e nello studio del suo procuratore sito in Ancona, Via Monte San Michele n. 15, espone quanto segue. Si dichiara inoltre, di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 071/9200872, pec: gennaro.picarelli@pec-ordineavvocatiancona.it;

PREMESSO CHE

(i) la Sig.ra [REDACTED] riveste la qualifica di persona fisica e consumatore, ai sensi dell'art.3 del Codice del Consumo e dell'art.2 lett.e, CCII: *"la persona fisica che agisce per obiettivi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*.

Infatti:

§ la Sig.ra [REDACTED], oggi pensionata, ha svolto la



sua attività lavorativa alle dipendenze della Ditta Individuale “**[REDACTED]**”, di proprietà del coniuge, in qualità di collaboratore familiare addetto alla funzione amministrativa e contabile.

§ E’ coniugata con il Sig. **[REDACTED]** in regime di comunione legale dei beni e, nel corso della sua attività lavorativa e di quella del coniuge, ha acquistato in comproprietà con lo stesso, proprietà immobiliari sia per la conduzione dell’attività, sia per la dimora della famiglia, che a beneficio della famiglia stessa: i beni non funzionali all’attività d’impresa e non destinati alla vita familiare, erano fonte di reddito per la famiglia (si allegano anche dichiarazione relativa agli atti di disposizione – **all. 5** – e ultime dichiarazioni dei redditi della ricorrente – **all. 6**).

§ E’ anche divenuta proprietaria di un immobile, sito in **[REDACTED]**, Via **[REDACTED]**, per lascito ereditario.

§ La Sig.ra **[REDACTED]**, pur pensionata, si è resa sempre disponibile a sostenere il coniuge e la figlia **[REDACTED]**, anch’essa imprenditrice, nelle rispettive attività ed in conseguenza del declino prima, del default poi, delle stesse si è trovata a dover affrontare un rilevante indebitamento.

§ In verità, si è trovata in quella condizione di sovraindebitamento che il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, all’art.2 definisce come “*manifesto*”



oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”; circostanza che non ha consentito e non consente di adempiere a tutte le obbligazioni assunte secondo le scadenze per tempo pattuite.

La Sig.ra [REDACTED], tra gli anni 2010 e 2016, ha infatti prestato garanzia reale e fidejussoria a sostegno delle linee di credito concesse al coniuge principalmente, ma anche quale terzo datore di ipoteca in favore della figlia [REDACTED].

Tutti gli impegni assunti, sono stati ponderati in virtù di operazioni concessorie di credito aventi la funzione di agevolare le rispettive attività del coniuge, ed anche della figlia, e le linee di credito ottenute beneficiavano dei redditi prodotti dagli immobili ulteriori a quello in cui veniva svolta l'attività ed alla dimora familiare, venivano canalizzati nell'attività d'impresa del coniuge.

L'indebitamento quindi non si è generato a causa di superficialità, colpa grave o mala fede, ma nella assoluta e ponderata volontà di sostenere le attività imprenditoriali della famiglia.

§ Purtroppo l'esito delle attività d'impresa dei familiari non è stato quello auspicato, per le particolari congiunture economiche che hanno caratterizzato gli anni post 2010, al punto che nel giugno del 2018, all'esito di un tentativo



di Concordato Preventivo, sono entrambe fallite.

(ii) La stessa si è quindi rivolta all' Organismo di Composizione della Crisi presso la CCIAA, al fine di ottenere la nomina di un professionista incaricato di assistere il debitore nella predisposizione del ricorso -ex art. 67 CCII- e per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento presentata dalla stessa (**all. 2**).

(iii) Veniva quindi individuato, quale professionista incaricato dalla CCIAA, il Dott. Gianni Ciotti, il quale esperiva le rituali verifiche nonché tutti gli approfondimenti del caso, e predisponendo la relazione attestata che si allega a far parte integrante del presente ricorso (**all. 1**).

In particolare, dalla stessa si evince inequivocabilmente che l'indebitamento della Sig.ra [REDACTED] è rappresentato principalmente da debiti vs istituti di credito relativi a:

- n.02 contratti di mutuo (uno per l'acquisto di un'immobile e l'altro per liquidità familiari);
- una fidejussione omnibus su un contratto di mutuo solutorio stipulato dal marito della ricorrente (Sig. [REDACTED] [REDACTED] fallito nel 2018);
- una fidejussione relativa ad un finanziamento assunto dalla società [REDACTED] (società di proprietà della figlia della ricorrente anch'essa fallita).



(iv) In particolare, dalla relazione del Dott. Ciotti risulta che:

- 1) la pensione della sig.ra [REDACTED], è di euro 1.850,00 ca. mensili;
- 2) le spese correnti necessarie al proprio sostentamento ammontano a complessivi euro 2.654,00 mensili, alle quali vanno ad aggiungersi le rateizzazioni in essere che incidono per ca. euro 407,00/mese, così dettagliate

Spese mensili per il sostentamento		
Descrizione	Importo	Importo pro quota (50%)
Utenze luce	€ 160,00	€ 80,00
Spese alimentari	€ 800,00	€ 400,00
Utenze acqua	€ 100,00	€ 50,00
Luci votive	€ 20,00	€ 10,00
Manutenzione caldaia	€ 20,00	€ 10,00
Utenze gas	€ 360,00	€ 180,00
Utenza telefonica	€ 30,00	€ 15,00
Tari	€ 64,00	€ 32,00



Imu	€ 300,00	€ 150,00
Spese mediche	€ 800,00	€ 400,00
Totale	€ 2.654,00	€ 1.327,00
Rateizzazioni in corso		€ 407,00
Totale		€ 1.734,00

3) la massa passiva ammonta a:

CREDITORE	TIPOLOGIA	IMPORTO DICHIARATO	NOTE
██████████	MUTUO FONDIARIO	64.718,39	RISCONTRATO SU COMUNICAZIONE ██████████
██████████ ██████	MUTUO IPOTECARIO	55.357,11	RISCONTRO SU COMUNICAZIONE ██████████
██████████	MUTUO IPOTECARIO	82.167,14	RISCONTRATO SU COMUNICAZIONE ██████████
██████████	IPOTECA VOLONTARIA	9.544,00	██████████ ██████████
██████████ ██████████	FINANZIAMENTO IPOTECARIO	94.986,02	RISCONTRATO ATTO DI INTERVENTO ██████████
COMUNE DI ██████████	IMU	11.441,00	



██████	IMPOSTE DIRETTE	1.297,96	
██████	IMPOSTE DIRETTE	6.677,51	
██████████████	IMU	1.486,00	
COMUNE DI ██████	IMU	9.758,00	
██████████████	SPESE LEGALI	31.056,72	
██████	SPESE LEGALI	6.954,29	
██████████	SPESE LEGALI	6.954,29	
██████████████ ██████████	SPESE LEGALI	6.954,29	
██████	SPESE PROCEDURA	17.533,61	IMPORTO AL LORDO DEGLI ACCONTI VERSATI
TOTALE		406.886,33	

4) la sig.ra ██████ risulta essere titolare dei seguenti beni immobili:

TITOLARITA'	COMUNE	TIPOLOGIA	INDIRIZZO
50,00%	██████	C/3	██████████
50,00%	██████	C/2	██████████ ██████
50,00%	██████	A/2	██████████ ██████
50,00%	██████	C/6	██████████
50,00%	██████	C/2	██████████
100,00%	██████████	C/3	██████ ██████████
100,00%	██████████	TERRENO 140 ARE	██████ ██████████



100,00%	██████████	TERRENO 360 ARE	██████████
50,00%	██████████	TERRENO 384 ARE	██████████

In relazione all'immobile di Via ██████████ – ██████████, presso il quale la Sig.ra ██████████ ha la residenza e vive con il coniuge, si evidenzia che lo stesso è sottoposto a giudizio di divisione n. ██████████, e la prossima – quinto tentativo – vendita fissata per il ██████████ come da avviso che si allega (all. n. 3).

5) La Sig.ra ██████████ ha subito le seguenti procedure immobiliari:

VENDITA IMMOBILE ██████████ ██████████	PROCEDURA ESECUTIVA ██████████ ██████████	71.500,00
VENDITA IMMOBILE ██████████ ██████████	PROCEDURA ESECUTIVA ██████████ ██████████	99.500,00
██████████	VENDITA PROCEDURA ██████████ ██████████ ██████████	32.500,00
██████████ (C/2)	VENDITA PROCEDURA ██████████ ██████████ ██████████	9.000,00
TOTALE		212.500,00

Si precisa che per evidenti ragioni economiche, nonché in quanto vi conserva il diritto di abitazione



proprio e del proprio nucleo familiare, la Sig.ra ha escluso l'immobile di [REDACTED] dalla presente procedura.

Si ritiene infatti che sussistano i presupposti di cui all'art. 70 comma 4 CCII, il quale prevede che il Giudice, su istanza del debitore, possa disporre la sospensione delle procedure esecutive e/o cautelari che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano.

Al riguardo, come risulta dalla relazione attestata dal Dott. Ciotti, il bene immobile costituente abitazione personale e familiare della Sig.ra [REDACTED], non risulta essere indispensabile per la fattibilità del Piano stesso.

Peraltro la relazione del Dott. Ciotti, a pag. 24, evidenzia testualmente: *“l'ipotesi liquidatoria non appare altrettanto conveniente rispetto al Piano, in quanto andrebbe a prevedere il prosieguo dell'esecuzione immobiliare dell'abitazione della Sig.ra [REDACTED] con il sostenimento di costi per l'eventuale trasferimento e la ricerca di una nuova abitazione, senza considerare il deprezzamento subito...”*.

Conseguentemente, anche in considerazione della circostanza che la procedura di cui ai giudizi di divisione è assimilata a quella di cui ai procedimenti di esecuzione forzata (*“la finalità del procedimento di*



*vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 c.p.c., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico" Cass., S.U. 29 luglio 2013, n. 18185; sicchè continuano a trovare applicazione solo "le disposizioni specificamente dettate per lo scioglimento della comunione che non contraddicano tale "richiamo sistematico" Cass., sez. VI-III con ordinanza 29 dicembre 2016, n. 27346), **si formula, con il presente ricorso, istanza di sospensione della procedura di vendita di cui al giudizio n. [REDACTED] RG, fissata per il [REDACTED].***

(v) nella propria relazione, il Dott. Ciotti ha quindi così riassunto l'indebitamento, come verificato dall'OCC:

CREDITORE	NATURA	IMPORTO DICHIARATO SU RELAZIONE
[REDACTED]	PREDEDUZIONE	17.533,61
[REDACTED]	IPOTECARIO	9.544,00
[REDACTED]	PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS CO. 2	31.056,72



Via Monte San Michele n.15
60124 – Ancona
Tel. 071 204727 Fax 071 9200872

11



ricevuto una proposta di acquisto da parte della [REDACTED]
[REDACTED] (All.14 alla relazione attestata),
ricevendo euro 15.000,00 al preliminare e la differenza di
euro 57.600,00 in 20 rate trimestrali (5 anni).

Il Piano prevede altresì la vendita dell'immobile
(magazzino/garage/corte) sito a [REDACTED]
per il quale ha già ricevuto una proposta di acquisto da
parte dei Sig.ri [REDACTED] (All.15
alla relazione attestata), ricevendo euro 20.000,00 al
preliminare e la differenza con bonifici trimestrali in 5 anni.
Inoltre, la Sig.ra [REDACTED] riceverà dall'esecuzione
immobiliare [REDACTED] il riparto relativo, stimato in circa
22.000,00 relativo all'immobile di Via [REDACTED], ed euro
6.000,00 per l'immobile di via [REDACTED].

Di seguito gli incassi stimati relativi:

Cespite	Preliminare/ riparto	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale
[REDACTED]	22.000,00						22.000,00
[REDACTED]	6.000,00						6.000,00
[REDACTED]	15.000,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	72.600,00
[REDACTED]	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	60.000,00
Totale	63.000,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	160.600,00

Si aggiunga all'attivo della procedura la quota di pensione
mensile pari ad euro 406,81 necessaria per pagamento
delle rateizzazioni già in essere, sicchè il soddisfo dei
creditori (elenco situazione debitoria di cui all'all. 4) verrà



attuato come segue:

CREDITORE	NATURA	DEBITO RESIDUO	PAGAM. PREDEDUZ.	PAGAM. IPOTEC	PAGAM. PRIVILEG.	PAGAM. CHIROGRAF.
██████████	Prededuzione	17.533,61	17.533,61			
██████████ ██████████	Ipotecario	9.544,00		9.544,00		
██████████	Privilegio	51.919,59			51.919,59	
██████████	Privilegio (Scaduto)	30.660,47			30.660,47	
██████████ ██████████	Chirografario	297.228,66				70.627,80
Totale		406.886,33	17.533,61	9.544,00	82.580,06	70.627,80

(vii) Come quindi sostenuto dal Gestore incaricato, Dott. Gianni Ciotti, a fronte di debiti totali per euro 406.886,33, con un attivo rinveniente dalla vendita degli immobili, dal riparto stimato e dalle somme messe a disposizione della ricorrente così come appresso:

- Euro 19.416,00 rinvenienti dalla pensione, tale per 7 anni;
- Euro 28.000,00 rinvenienti dalla stima del riparto proc. Es. imm. ██████████;
- Euro 132.600,00 rinvenienti dagli immobili secondo le proposte di acquisto ricevute;

Con un ATTIVO totale di euro 180.016,00, si andranno a pagare:

- Le spese prededucibili per euro 17.533,61;
- Il creditore ipotecario per euro 9.544,00;
- I creditori privilegiati per euro



82.580,06;

- I creditori chirografari per euro 70.627,80;

I chirografari in un arco temporale di 5 anni ed in una percentuale pari al 23,76% (percentuale che presumibilmente verrà aggiornata in funzione del riparto della procedura esecutiva).

Conclude quindi il Gestore incaricato, che sia possibile prevedere che entro i primi 12 mesi dall'omologa possano essere soddisfatti i creditori in prededuzione, quelli ipotecari e le spese legali, mentre il debito tributario seguirebbe le tempistiche previste dalle prossime rateizzazioni.

I chirografari infine verrebbero pagati in 60 mesi dall'avvenuto pagamento dei creditori sopra indicati.

Conseguentemente, il Dott. Ciotti attesta quindi la fattibilità e la convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore Sig.ra [REDACTED] non ritenendo altrettanto soddisfacente l'ipotesi liquidatoria, ritenendo il ricorrente meritevole di veder omologato il Piano, e considerando che non sussistano cause ostative allo stesso.

**SULLA ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA VENDITA
DELLA CASA ABITATIVA UBICATA IN [REDACTED]
[REDACTED], DI CUI AL GIUDIZIO N. [REDACTED]**



**TRIBUNALE DI ANCONA, FISSATA AL QUINTO
ESPERIMENTO PER IL [REDACTED].**

Come già ampiamente dedotto, illustrato e documentato nella Relazione attestata, per evidenti ragioni economiche, nonché in quanto vi conserva il diritto di abitazione proprio e del proprio nucleo familiare, la Sig.ra ha escluso l'immobile di Via [REDACTED] dalla presente procedura.

Si ritiene infatti che sussistano i presupposti di cui all'art. 70 comma 4 CCII, il quale prevede che il Giudice, su istanza del debitore, possa disporre la sospensione delle procedure esecutive e/o cautelari che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano.

Al riguardo, come risulta dalla relazione attestata dal Dott. Ciotti, il bene immobile costituente abitazione personale e familiare della Sig.ra [REDACTED], non risulta essere indispensabile per la fattibilità del Piano stesso.

Inoltre, si ritiene che non si possa non tenere in considerazione che la relazione del Dott. Ciotti, a pag. 24, evidenzia testualmente: *“l'ipotesi liquidatoria non appare altrettanto conveniente rispetto al Piano, in quanto andrebbe a prevedere il prosieguo dell'esecuzione immobiliare dell'abitazione della Sig.ra [REDACTED], con il sostenimento di costi per l'eventuale trasferimento e la ricerca di una nuova abitazione, senza considerare il*



deprezzamento subito...”.

Conseguentemente, anche in considerazione della circostanza che la procedura di cui ai giudizi di divisione è assimilata ai procedimenti di esecuzione forzata (“la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 c.p.c., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico" Cass., S.U. 29 luglio 2013, n. 18185; sicchè continuano a trovare applicazione solo “le disposizioni specificamente dettate per lo scioglimento della comunione che non contraddicano tale “richiamo sistematico" Cass., sez. VI-III con ordinanza 29 dicembre 2016, n. 27346), si formula, con il presente ricorso, istanza di sospensione della procedura di vendita di cui al giudizio n. [REDACTED] RG, fissata per il [REDACTED] (quinto tentativo di vendita).

*** ** ***

Tutto ciò premesso, la Sig.ra [REDACTED], come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ancona, ritenuti sussistenti i requisiti, considerati ammissibili la proposta ed il Piano, voglia:



IN VIA PRELIMINARE:

- assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 70 CCII, necessari e propedeutici al fine di procedere all'omologazione dello stesso;
- disporre la sospensione della procedura di vendita della casa abitativa personale e familiare sita in [REDACTED], il cui quinto esperimento di vendita è fissato per il [REDACTED], in quanto potrebbe pregiudicare la fattibilità del Piano a favore del Consumatore Sig.ra [REDACTED];
- disporre altresì la sospensione nonché il divieto di qualsiasi azione esecutiva e/o cautelare sul patrimonio del Consumatore Sig.ra [REDACTED], nonché disporre qualsiasi ulteriore misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio della stessa fino alla conclusione del procedimento, ivi compresi atti di straordinaria amministrazione qualora non autorizzati;

NEL MERITO, verificata quindi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del Piano, disporre con sentenza l'omologa dello stesso, con ogni conseguenziale opportuno provvedimento. Si produce, oltre alla procura alle liti:

- 1) Relazione attestata dal Dott. Ciotti;
- 2) Documentazione presentata per il Piano;
- 3) Avviso di fissazione del quinto esperimento di vendita dell'immobile sito in [REDACTED];



- 4) Elenco dei creditori;
- 5) Dichiarazione relativa agli atti di straordinaria amministrazione;
- 6) Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

Con riserva di produrre la ulteriore documentazione che il Giudice dovesse ritenere necessaria.

Ai sensi di legge si dichiara che il valore del presente procedimento ammonta ad euro 406.886,33, ed è sottoposto per legge al versamento del contributo unificato per euro 98,00.

Salvis Juribus

Ancona, 05/05/2025

AVV. GENNARO PICARELLI

